

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL
RICETTARIO MEDICO STANDARDIZZATO**

Tra

La Regione Puglia con sede in Bari, via _____, codice fiscale n. 80017210727, in persona del _____ giusta DGR _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente medesimo.

e

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice fiscale n. 00399810589, Partita IVA n. 00880711007, con sede in Roma, Via Salaria n.691, in persona del _____, il quale interviene nel presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con la delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

Premesso:

- che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 17 agosto 1988 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 350 dell'11 luglio 1988, recante norme per l'impiego nel Servizio Sanitario Nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica;
- che sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 251 del 25 ottobre 2004, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004, concernente la definizione dei nuovi modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica;
- che sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 86 dell'11 aprile 2008, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto del ministero dell' Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 concernente la revisione del modello di

ricettario medico previsto dal precedente decreto 18 maggio 2004;

Considerato:

- che la disciplina ministeriale, adottata in applicazione delle leggi dell'11 novembre 1983, n. 638 e n. 531 del 29 dicembre 1987, pone a carico delle Regioni l'attività di approvvigionamento e distribuzione dei ricettari;
- che, per l'approvvigionamento e distribuzione dei ricettari, le Regioni possono avvalersi dei servizi offerti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., il quale provvede alla stampa ed alla distribuzione del ricettario alle AA.SS.LL., secondo le modalità e le condizioni da definirsi in apposite convenzioni stipulate tra le singole Regioni e l'Istituto medesimo, sulla base dei prezzi fissati dalla Commissione Ministeriale di cui al Decreto del 5 febbraio 2001.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

La Regione si avvale dell'Istituto per la fornitura della carta, per la stampa in offset a più colori, per la confezione e per la distribuzione dei ricettari medici di cui al succitato D.M. n. 350 dell'11 luglio 1988, n. 350 e D.M. 18 maggio 2004, nel formato e nell'impostazione grafica di cui alla configurazione "B", nonché in altre varianti, preventivamente autorizzate dal Ministero della Sanità, ivi compresa anche l'eventuale versione a modulo continuo.

Art. 2

I ricettari oggetto della fornitura hanno le caratteristiche di cui al disciplinare tecnico allegato al Decreto.

In particolare hanno le seguenti caratteristiche:

- a) applicazione di un dorsetto in carta a protezione della cucitura a punto metallico del blocco;
- b) impiego per la copertina del ricettario di cartoncino idoneo alla lettura ottica da 140 g/mq. di colore bianco;
- c) stampa della copertina a 2 colori in bianca, nonchè personalizzazione per la Regione e numerazione;
- d) i ricettari a blocchi saranno fascicolati a 10 blocchi, etichettati ogni 20 blocchi ed inscatolati a 40 blocchi.

I ricettari a modulo continuo saranno inseriti in scatole di 1.000 ricette. Per entrambi i formati è applicata una etichetta con la numerazione dei blocchi o delle ricette;

La ricevuta prevede:

- contenuti nel pacco o delle ricette;
- spazi per il codice e per la firma del medico;
- estremi della numerazione di blocchi contenuti nel pacco o delle ricette;
- e) quattro pacchi da 10 ricettari saranno contenuti entro scatole di cartone di elevata resistenza, sigillate e legate in modo che ne sia evidenziata l'eventuale manomissione.

Sulla scatola è applicata una etichetta con le seguenti indicazioni:

- A.S.L. destinataria;
- numero progressivo della scatola;
- quantità dei ricettari contenuti ed estremi della numerazione;
- ragione sociale dello stampatore.

In conformità a quanto previsto dal D.M. 18 maggio 2004, i dati relativi ai ricettari saranno trasmessi dalla A.S.L. al Ministero della Salute per il

monitoraggio della spesa sanitaria.

Art 3

L'Istituto risponde direttamente delle quantità, della qualità e dei tempi di fornitura nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale, anche se si avvale di "aziende fiduciarie".

Art. 4

L'Istituto garantisce alla Regione la consulenza tecnica, per la parte grafica di sua specifica competenza, necessaria per la progettazione e la gestione del sistema di rilevazione dei dati sulle prescrizioni.

Art. 5

La fornitura è effettuata dall'Istituto sulla base dei prezzi determinati dalla Commissione di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 2001.

I prezzi sono fissi ed invariabili per l'intera durata di ciascun anno solare.

Il prezzo è comprensivo della stampa, della numerazione, della fascicolazione, della confezione, della spedizione e della consegna dei ricettari agli indirizzi indicati dalla Regione.

Nel corso della fornitura la Regione ha facoltà di disporre, con un preavviso di almeno tre mesi, modifiche sia nella impostazione grafica che nel formato dei moduli e conseguentemente dei ricettari, nel rispetto dei vincoli fissati dal Decreto Ministeriale.

La Regione ha, altresì, facoltà di apportare variazioni in aumento e in diminuzione, qualora non si sia provveduto ancora alla stampa, del quantitativo totale di ricettari richiesti, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi dalla data prevista di consegna.

Art. 6

Alla fornitura si darà corso mediante specifici ordinativi, con acclusi piani di distribuzione, da inviarsi - tramite portale Internet www.agenorea.it - all'Istituto entro il settembre precedente l'anno di riferimento, secondo quantitativi non inferiori al fabbisogno presunto di un anno, onde consentire all'Istituto di programmare la produzione.

Il suddetto piano di distribuzione dovrà essere suddiviso in lotti e dovrà contenere l'indicazione dei tempi e dei luoghi di consegna (singola ASL).

Art. 7

L'Istituto, sulla base della propria programmazione di produzione, comunicherà alla Regione – all'interno del portale www.agenorea.it - gli effettivi tempi di consegna tenendo presente i piani di distribuzione già trasmessi.

Art. 8

L'Istituto distribuirà il quantitativo di ricettari come da piano di riparto dalla stessa trasmesso e confermato dall'Istituto.

Art. 9

La consegna di ogni singolo lotto dovrà essere effettuata franco di ogni spesa: si intendono a carico dell'Istituto anche gli oneri di assicurazione e quelli relativi alla manodopera per lo scarico ed il trasporto nel locale dell'A.S.L. destinato al deposito dei ricettari.

Le consegne, di norma, saranno effettuate nell'orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 17,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.

In considerazione della particolare natura della fornitura, l'accertamento della quantità e della integrità dei colli deve essere effettuato dall'incaricato dell'A.S.L. al momento della consegna; eventuali discordanze ed anomalie dovranno essere immediatamente contestate, facendone menzione sul

documento di consegna.

Art. 10

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data fattura fine mese relativa ad ogni singolo lotto.

Art. 11

Fanno carico all'Istituto le spese di bollo, copia e registrazione della presente convenzione.

Art. 12

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2020.

Art. 13

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

I dati personali raccolti in occasione della sottoscrizione ed esecuzione del

rapporto contrattuale saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità: adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili.

L'informativa completa è presente sul sito dell'Istituto, Sezione privacy, alla voce "Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Clienti".

Art. 14

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere, le parti indicano espressamente quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.

Roma, lì

REGIONE PUGLIA

I.P.Z.S. S.p.A.

Ai sensi dell'art. 1341 cc, si approva specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale di cui all'art. 15 del presente contratto.

REGIONE PUGLIA